

## CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

tra la [REDACTED] (P.I. [REDACTED] in persona del legale rappresentante Dott. [REDACTED] corrente in [REDACTED] Piazza della [REDACTED] nel seguito anche la "Conferente"

**E**

il [REDACTED] (P.I. [REDACTED] C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente a [REDACTED], [REDACTED] nel seguito anche l'"Informatore"

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La Conferente affida stabilmente all'Informatore l'incarico di effettuare informazione scientifica, ai sensi del D. Lgs. n. 219/2006, dei prodotti farmaceutici e/o nutraceutici, di cui [REDACTED] cura la diffusione per proprio conto o delle relative società produttrici, elencati nell'Allegato A) del presente contratto.

1.2. L'Informatore dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. n. 219/2006 per lo svolgimento dell'attività di informazione scientifica, impegnandosi ad operare in conformità con le prescrizioni di tale normativa.

#### 2) ZONA DI ATTIVITÀ

2.1. L'Informatore dovrà svolgere il proprio incarico nella zona indicata nell'Allegato B) del presente contratto, ove lo stesso, per i prodotti affidatogli opererà in esclusiva.

#### 3) OBBLIGHI DI NON CONCORRENZA E DI COMUNICAZIONE

3.1. L'Informatore, sia nella zona di esclusiva, sia su tutto il territorio nazionale, sia all'estero, non potrà assumere, né direttamente né indirettamente (per interposta persona o attraverso partecipazioni societarie), l'incarico di propagandare prodotti farmaceutici e/o nutraceutici in concorrenza con quelli promossi per conto della Conferente, né svolgere

attività comunque in concorrenza con quella di [REDACTED] né delle società produttrici dei prodotti affidatigli.

3.2. Fatte salve le pattuizioni del comma che precede, il Collaboratore potrà svolgere la propria attività anche a favore di altri soggetti, non operando quale monomandatario per la Conferente.

#### 4) DURATA

4.1. Il presente incarico è a tempo indeterminato ed ha decorrenza ed efficacia dal 02/01/[REDACTED]

4.2. Il presente contratto potrà essere risolto da ambo le parti con preavviso pari ad un mese per il primo anno di durata di rapporto, due mesi nel secondo anno e tre mesi dal terzo anno in avanti. Il termine di preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione, a mezzo raccomandata r.r., del recesso.

4.3. Le parti convengono un periodo di prova di sei mesi, durante il quale entrambe potranno recedere, con comunicazione scritta, sempre da inviarsi a mezzo raccomandata r.r., senza necessità di preavviso.

#### 5) NATURA DEL RAPPORTO

5.1. L'incarico conferito è di consulenza professionale, per il che l'Informatore svolgerà la propria attività in maniera del tutto autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto alla Conferente.

5.2. Tale incarico ha natura strettamente personale. Senza il consenso della Conferente, quindi, esso non potrà essere ceduto ad altri, né essere conferito in società o in associazioni in partecipazione.

#### 6) OBBLIGHI DELLA CONFERENTE

6.1. Al fine di consentire il corretto espletamento, da parte dell'Informatore, dell'incarico affidatogli, la Conferente si impegna a mettergli a disposizione il necessario materiale informativo, promozionale e divulgativo dei prodotti da presentare, nonché, se ritenuto, una campionatura degli stessi ove messa a disposizione dalle società produttrici.



riguardante i prodotti affidatigli e le società produttrici degli stessi, di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del presente rapporto.

## 9) CORRISPETTIVO

9.1. A fronte dell'attività di informazione scientifica svolta dall'Informatore in adempimento del presente contratto, la Conferente gli riconoscerà un compenso mensile, parametrato al fatturato storico esistente dei prodotti affidati, di € 200,00 (duecento/00), per un totale annuo di € 2.400.00 (duemilaquattrocento/00). Tale compenso verrà corrisposto entro il mese successivo a quello lavorato, a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte dell'Informatore.

9.2. In aggiunta al compenso fisso di cui al comma che precede, all'Informatore verrà riconosciuto l'ulteriore compenso variabile di cui all'Allegato C). Tale compenso, corrisposto mediante acconti mensili, sarà calcolato dalla Conferente sulla base del differenziale di incremento del volume di vendita dei prodotti affidati all'Informatore, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, quale risultante dai dati di rilevamento vendite certificati. Detti acconti mensili variabili verranno corrisposti all'Informatore entro il secondo mese successivo a quello di riferimento, a fronte dell'emissione di regolare fattura da parte dell'Informatore stesso.

9.3. Gli acconti mensili sul compenso variabile così corrisposti saranno soggetti a conguaglio sulla base dei risultati di vendita trimestrali. Entro il secondo mese successivo alla fine di ogni trimestre, verrà calcolato il differenziale di incremento del volume di vendita rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente: laddove il differenziale di incremento trimestrale sia maggiore rispetto al rilevato dello stesso periodo dell'anno precedente, spetterà all'Informatore, a conguaglio, l'ulteriore compenso variabile calcolato sulla differenza; viceversa, laddove il differenziale di incremento trimestrale sia minore, l'Informatore sarà tenuto a restituire quanto percepito in eccedenza, mediante compensazione con le somme dovute per il mese successivo.

## **10) VARIAZIONI**

**10.1.** La Conferente potrà liberamente ed in ogni tempo procedere alla variazione dei prodotti e/o della zona affidati, come da Allegati A) e B); all'Informatore.

## **11) SPESE**

**11.1.** Le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico assunto dall'Informatore sono a totale carico dello stesso, che non potrà quindi chiedere alla Conferente alcun rimborso di costi.

## **12) IMPEDIMENTI DELL'INFORMATORE**

**12.1.** Fermo restando il discrezionale apprezzamento dell'Informatore sui tempi di esecuzione del suo incarico, dovranno essere, preventivamente e comunque senza ritardi, segnalati alla Conferente i casi in cui l'incarico non possa avere regolare svolgimento.

**12.2.** In caso di malattia o infortunio che richiedano una lunga convalescenza e che impediscano all'Informatore l'espletamento del mandato ricevuto, la Conferente ha facoltà di provvedere, direttamente o tramite una provvisoria sostituzione, ad assicurare la continuità del rapporto. In tal caso l'Informatore non avrà diritto, per il periodo di sospensione del rapporto, né al compenso fisso, né a quello variabile.

**12.3.** In caso di gravidanza e puerperio dell'Informatore, su richiesta di quest'ultima il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto per un periodo massimo di 12 mesi, compresa la data del parto. In tale periodo la Conferente avrà facoltà di provvedere, direttamente o tramite una provvisoria sostituzione, ad assicurare la continuità del rapporto, senza che in capo all'Informatore maturino diritti a compensi per il periodo di sospensione.

## **13) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

**13.1.** Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1456 c.c., la Conferente potrà avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto in caso di

violazione da parte dell'Informatore degli obblighi assunti con il contratto stesso e/o previsti dalla legge.

13.2. In particolare, la Conferente si potrà avvalere della risoluzione di diritto nei seguenti casi, meramente esemplificativi e non esaustivi:

- violazione degli obblighi di non concorrenza di cui al punto 3);
- propaganda dei prodotti con metodi scorretti ed in violazione delle norme di legge (D. Lgs. n. 219/2006 e D. Lgs. n. 231/2001);
- utilizzo del materiale promozionale e dei campioni gratuiti per scopi diversi da quelli contrattuali;
- violazione del divieto di cedere il contratto a terzi di cui al punto 5);
- violazione dell'obbligo di segretezza di cui al punto 8);
- comportamenti lesivi del buon nome, del decoro e dell'immagine commerciale della Conferente e/o delle società produttrici;
- condanne civili o penali riportate dall'Informatore, che pregiudichino il suo buon nome e la sua attività;
- impossibilità dell'Informatore di esplicare l'incarico per un periodo superiore a tre mesi, anche non consecutivi, durante l'anno, fatto salvo il caso di malattia, infortunio o gravidanza e puerperio.

13.3. In tutti i suddetti casi non spetterà all'Informatore alcun preavviso o indennità sostitutiva.

13.4. Laddove la Conferente intenda avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, dovrà farne comunicazione all'Informatore a mezzo lettera raccomandata r.r. ed il contratto si intenderà automaticamente risolto dal giorno del ricevimento da parte dell'Informatore della comunicazione in tal senso.

13.5. È fatto salvo il diritto della Conferente ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti a seguito dell'inadempimento dell'Informatore.

#### **14) MATERIALI**

14.1. Al momento della cessazione del rapporto e comunque entro quindici giorni dalla conclusione del periodo di preavviso, l'Informatore dovrà restituire alla Conferente eventuali campioni gratuiti e materiali informativi e

promozionali rimasti nella sua disponibilità e comunque ogni altro documento di pertinenza della Conferente e/o delle società produttrici.

**15) D. LGS. 231/2001**

**15.1.** L'Informatore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D. Lgs. 231/2001.

**15.2.** L'Informatore prende, altresì, atto del fatto che la Conferente ha adottato un Modello di organizzazione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, di cui lo stesso ha preso visione.

**15.2.** L'Informatore garantisce, inoltre, che rispetterà il Codice Etico della Conferente, che, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di aver ricevuto, di conoscere integralmente e di aver accettato.

**15.3.** L'Informatore garantisce che, nei propri confronti, non è mai stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., né è pendente alcun procedimento per:

- reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, di corruzione, frode o riciclaggio;
- gravi infrazioni alle norme in materia di tutela dell'ambiente, sicurezza sul lavoro e ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro con il personale;
- altre violazioni comunque sanzionate dal D. Lgs. 231/01.

**15.4.** L'Informatore si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile con particolare riferimento alla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione, criminalità organizzata, riciclaggio, tutela dell'ambiente (T.U. 152/2006) e dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

**15.5.** L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto, in forza del quale la Conferente sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché a richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

## **16) PRIVACY**

16.1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.), le Parti si informano reciprocamente del fatto che i rispettivi dati, forniti in occasione della stipula del presente contratto, saranno trattati con strumenti elettronici e non solo elettronici per le sole finalità previste dalle vigenti normative in materia fiscale, contabile, ecc. e/o previste dal presente contratto e saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni laddove previsto dalle norme e/o per esigenze di tutela dei diritti, nonché a liberi professionisti (avvocati, notai, commercialisti, professionisti tecnici, ecc.), a società per l'esecuzione di interventi edili, impiantistici, manutentivi e ad istituti di credito per le finalità sopra indicate o, comunque, per una migliore gestione ed esecuzione del contratto. Le Parti potranno esercitare i diritti di cui Capo III del G.D.P.R. rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati e, quindi, rispettivamente alla Conferente ed all'Informatore.

16.2. Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti confermano di aver letto l'informativa che precede e conferiscono l'una all'altra formale, espresso e specifico consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo quanto sopra indicato.

## **17) INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE E MODIFICA DEL CONTRATTO**

17.1. Il presente contratto annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente intesa o accordo tra le Parti.

17.2. Ogni eventuale modifica delle condizioni del presente contratto dovrà risultare per iscritto ed essere specificamente sottoscritta dalle Parti.

17.3. Le Parti pattuiscono espressamente che l'eventuale nullità di una o più disposizioni del presente contratto non varrà ad inficiare la validità dell'intero contratto, che pertanto continuerà ad avere validità ed efficacia con riguardo a tutte le altre sue clausole.

## **18) COMUNICAZIONI**

18.1. Le comunicazioni inerenti il presente contratto andranno effettuate:

- quanto alla Conferente  - 

  
- quanto all'Informatore 

18.2. Le Parti si impegnano a darsi tempestiva reciproca notizia di ogni eventuale variazione del domicilio come sopra eletto per le comunicazioni relative al presente rapporto.

Si allegano, quale parte integrante del presente contratto:

- 1) Allegato A) - Prodotti;
- 2) Allegato B) - Zona;
- 3) Allegato C) - Compenso variabile.

Letto, confermato e sottoscritto.







Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 - 1342 c.c., si approvano specificatamente, dichiarando esservi stata, comunque, con riferimento all'intero contratto, contrattazione congiunta e puntuale rilettura, le clausole di cui ai punti 2 (zona di esclusiva) - 3 (obbligo di non concorrenza) - 4 (durata del rapporto) - 5 (natura del rapporto) - 7 (obblighi dell'Informatore) - 8 (obblighi di segretezza) - 9 (corrispettivo) - 10 (variazioni) - 12 (impedimenti dell'Informatore) - 13 (clausola risolutiva espressa) - 15 (D. Lgs. 231/2001).





## ADDENDUM SULLA PROTEZIONE DEI DATI

### ADDENDUM SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La Società [redacted] con sede legale in [redacted] [redacted] di seguito, "il Titolare del trattamento")

da una parte,

[redacted] con sede legale IN [redacted] partita Iva [redacted] C.F. [redacted] (qui di seguito, "il Responsabile del trattamento")

Si conviene e stipula quanto di seguito riportato,

#### 1. Oggetto

Questa appendice sulla protezione dei dati ("Addendum") è incorporata come parte integrante dell'accordo in base al quale il Responsabile del trattamento esegue determinati servizi per conto del Titolare che comportano l'uso di Dati personali (il "Contratto"), entrato in vigore dal 02/01/2018 ("Data di efficacia").

CONSIDERANDO che le Parti cercano di aggiungere alcune clausole sulla privacy e sulla sicurezza dei dati all'Accordo.

Oggetto delle presenti condizioni è definire le modalità nelle quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018 (di seguito, "il regolamento europeo sulla protezione dei dati").

#### 2. Descrizione delle prestazioni del Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento i dati personali necessari per fornire il servizio di informazione medico scientifica, come da contratto stipulato tra le parti.

Natura delle operazioni realizzate sui dati.

- Finalità del trattamento: informazione medico scientifica;
- Dati personali trattati: dati identificativi di medici e personale sanitario del Titolare del trattamento (nome cognome, data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale, partita Iva, etc.);
- Categorie di persone interessate: medici e personale sanitario del Titolare del trattamento
- Modalità del trattamento: automatizzata.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie.

#### 3. Durata del contratto

Il contratto in vigore è valido dalla data della stipulazione fino al recesso da parte del Titolare del trattamento o da parte del Responsabile del trattamento e le presenti indicazioni sono valide anche per tutti gli eventuali e possibili rinnovi.

#### 4. Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. Trattare i dati **solo per la finalità o le finalità** sopra specificate e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. Trattare i dati **conformemente alle istruzioni documentate** del Titolare del trattamento indicate nel presente documento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell'Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, **deve informare immediatamente** il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
3. Garantire la **riservatezza** dei dati personali trattati nell'ambito del presente documento;
4. Verificare che le **persone autorizzate** a trattare i **dati personali** in virtù del presente documento:
  - Si impegnino a rispettare la **riservatezza**;
  - Ricevano la **formazione** necessaria in materia di protezione dei dati personali.
5. Adottare le misure richieste ai sensi dell' art. 32.
6. Assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32' a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

## 5. Ulteriore Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "ulteriore Responsabile del trattamento") per gestire specifiche attività di trattamento. Ogniqualvolta che dovrà ricorrere ad un ulteriore Responsabile del trattamento, che andrà ad aggiungersi a quelli presenti o che andrà sostituire uno dei Responsabili già presenti dovrà prima informare per iscritto il Titolare del trattamento, specificando chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità, i riferimenti dell'ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto stipulato tra le parti. Il Titolare del trattamento dispone di un tempo massimo di 20 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione per presentare le proprie obiezioni. Scaduto tale termine temporale e se il Titolare del trattamento non avrà posto obiezioni, la collaborazione potrà avere inizio.

L'ulteriore Responsabile del trattamento dovrà rispettare gli obblighi del presente documento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le garanzie necessarie alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate e conformi alle richieste del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

## 6. Diritto di informazione delle persone interessate

Spetta al Titolare del trattamento fornire l'informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.

## 7. Esercizio dei diritti delle persone

Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell'espletamento dei propri obblighi e di permettere agli interessati di esercitare i diritti a loro concessi: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).

Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento dovrà inoltrarle immediatamente per posta elettronica all'indirizzo

## 8. Notifica della violazione di dati personali

Il Responsabile del trattamento dovrà notificare al Titolare del trattamento ogni violazione di dati personali nel tempo massimo di 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza tramite invio di PEC. Tale notifica è accompagnata da tutta la documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'autorità di controllo competente.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento potrà notificare all'autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento, le violazioni dei dati personali senza ingiustificato ritardo, quindi entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, dovrà essere corredata dai motivi del ritardo.

La notifica dovrà:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- indicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni potranno essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunicherà, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati personali alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica.

La comunicazione alla persona interessata descriverà, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e dovrà almeno:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

## 9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell'attuazione degli obblighi del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento nella realizzazione della valutazione d'impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35.

Il Responsabile del trattamento assisterà il Titolare del trattamento nella eventuale consultazione preventiva dell'autorità di controllo, prevista dall'articolo 36.



**10. Misure di sicurezza**

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in opera le misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adattato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:

- protezione dei sistemi informativi con password;
- installazione di antivirus e firewall;
- back up giornaliero;
- in caso di incidente fisico o tecnico, ripristino dei dati entro 24 ore;
- crittografia dei dati personali del titolare del trattamento.

**11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni contrattuali**

Al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, il Responsabile del trattamento s'impegna a:

- Consegnare al Titolare del trattamento tutti i dati a carattere personale

Una volta consegnate tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento dovranno essere distrutte.

Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.

**12. Responsabile della protezione dei dati**

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

**13. Registro delle categorie di attività di trattamento**

Il Responsabile del trattamento dichiara di rispettare gli obblighi dettati dall'art. 30 del Regolamento.

**14. Documentazione**

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la **documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi** e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento o di un altro revisore che lui ha incaricato, e contribuire a queste revisioni.

**15. Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- Fornire al Responsabile del trattamento tutte le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
- Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento
- Supervisionare il trattamento, comprese le revisioni e le ispezioni da parte del Responsabile del trattamento.

<b>Il Titolare del trattamento</b>	<b>Il Responsabile del trattamento per accettazione</b>
	